



**STAZIONE UNICA APPALTANTE
BALVANO - BARAGIANO
Sede Comune di Balvano
P.zza Cavour**



Tel. 0971/992014 - Fax 0971/992163

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO
Di Trasporto scolastico degli alunni della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e
relativo accompagnamento –
anni scolastici 2013/2014-2014/2015-2015/2016**

CODICE CIG 5220716F1E

Balvano, luglio 2013

**F.to Responsabile del Procedimento:
ING. Donato RUSSILLO**

Sommario

Articolo 1. – SOGGETTO APPALTANTE.....	3
Articolo 2. – OGGETTO DELL’APPALTO.....	3
Articolo 3. - VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO.....	4
Articolo 4. – SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRASCOLASTICO DEGLI ALUNNI.....	5
Articolo 5. - CARATTERE DEL SERVIZIO.....	5
Articolo 6. – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.....	6
Articolo 7. – DEPOSITO CAUZIONALE.....	6
7.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO.....	6
7.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	7
Articolo 8. – INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI.....	7
Articolo 9. – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA.....	8
Articolo 10. – DURATA DELL’APPALTO.....	8
Articolo 11.- IMPORTO BASE D’ASTA.....	8
Articolo 12.- CANONE ANNUO DI APPALTO.....	8
Articolo 13.- COMUNICAZIONE SINISTRI.....	9
Articolo 14.- ASSICURAZIONI.....	9
Articolo 15. – COMPITI DELL’AUTISTA E DELL’ACCOMPAGNATORE.....	10
Articolo 16.- EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	11
Articolo 17. – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	12
Articolo 18.- DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	12
Articolo 19.- CESSIONE DEL CONTRATTO.....	12
Articolo 20. DELL’APPALTATORE.....	12
Articolo 21.- RINVIO ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE.....	12
Articolo 22.- SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI.....	12
Articolo 23. FORO COMPETENTE.....	13
Articolo 24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	13
Articolo 25.- PENALITÀ.....	13
Articolo 26 - tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
Articolo 27.- GRAVI INADEMPIMENTI CHE COMPORTANO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
Articolo 28.- RECESSO.....	16
Articolo 29.-ESECUZIONE IN DANNO.....	17
Articolo 30 - NORMA DI RINVIO.....	17

Articolo 1. – SOGGETTO APPALTANTE

La Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Baragiano affida alla ditta aggiudicataria il servizio di trasporto scolastico:

- 1) per la Scuola dell'Infanzia con sedi in Baragiano Scalo – Via Appia e Baragiano Centro – Via Concezione;
- 2) per la Scuola Primaria sita in Baragiano Scalo – Via Appia;
- 3) per la Scuola Secondaria di Primo – Baragiano Centro – C.so Garibaldi.

Articolo 2. – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è il servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento da intendersi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

Il servizio di trasporto scolastico secondo le disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi del D.M. 31/01/1997 e della circolare n. 23/97 dell'11.3.1997, nonché del D.M. 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010 e il D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni (codice della strada), consiste nella raccolta degli alunni delle scuole dell'infanzia, nonché degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado provenienti dalle contrade rurali e comunque fuori dal centro abitato del Comune di Baragiano nel condurli alle rispettive sedi scolastiche e nel riportarli a casa al termine delle lezioni, secondo il calendario scolastico.

Esso dovrà svolto tutti i giorni di apertura delle varie scuole di aperture dei vari plessi scolastici, in orari che consentano un corretto arrivo alle scuole per dare modo ad ognuno di assistere alle lezioni senza ritardi.

Tale servizio richiede l'impiego di almeno due autobus, di adeguata capienza, oltre che dell'accompagnatore e del conducente, idonei allo svolgimento del servizio assicurando altresì il massimo livello di sicurezza.

I percorsi del servizio di trasporto scolastico sono quelli individuati dall'Amministrazione come di seguito indicati per ogni coppia di corse (raccolta alunni e rientri a casa): Isca della Botte-Franciosa-Serra di Plinio-Fontanella-Masseria Ferrone-Piano Perazze-C-da Cerreta-Via Serra-Baragiano Scalo-Toppa Scucci-Martino Nero-Boccavoia-Prolungamento c.da S. Sofia nel rispetto degli orari scolastici, per una percorrenza complessiva giornaliera di circa 200 Km.

I percorsi potranno subire variazioni radicali per diverse nuove esigenze che si verificassero nel corso di validità del contratto, ivi compresa la soppressione di uno o più percorsi.

Il totale dei chilometri giornalieri da percorrere e la relativa spesa consequenziale determinata non potranno essere oggetto di variazione nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio, per percorrere l'intero itinerario, dovesse effettuare più corse per sue esigenze organizzative, scolastiche e/o mancanza di capienza di posti del mezzo utilizzato per il servizio.

I percorsi, per esigenze della Scuola o degli utenti, previo accordo con il servizio scolastico, possono essere parzialmente modificati rispettando, il più possibile, i limiti giornalieri già determinati.

Il presente servizio comprende il trasporto degli alunni anche per le gite scolastiche, visite Culturali (Musei, Pinacoteche), Giochi della Gioventù e quant'altro programmato dall'Amministrazione Scolastica e/o Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altri Enti Locali, quando lo stesso, ovviamente sia compreso in una distanza massima complessiva A/R dalla scuola di 70 km, per un massimo di 10 spostamenti nell'arco di ciascun anno scolastico.

Articolo 3. - VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire il trasporto di tutti gli alunni nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 31.01.97, recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e pertanto il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato con: Autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal Decreto Ministeriale 18.04.1977 integrato con successivo D.M. 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010, immatricolati in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (Leasing) a nome dei comuni, degli altri enti locali e loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati che dimostrino di averne titolo;

- a) Autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal Decreto Ministeriale 18.04.e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (Leasing) da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 20.12.1991 n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.
- b) Autovetture fino a nove posti, immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Al fine dell'effettuazione del trasporto scolastico tutti i veicoli in precedenza indicati debbono essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada), in particolare debbono essere osservate le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione relative ai veicoli in uso proprio, nonché quelle derivanti dalla concessione di linea o dell'autorizzazione di noleggio con conducente per quei veicoli che necessitano di tali titoli autorizzativi.

Ai sensi del comma del comma 1 dell'articolo 2 del decreto in oggetto i veicoli impiegati per il trasporto scolastico possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo anche dai bambini della scuola dell'infanzia.

I veicoli da utilizzarsi per il servizio di trasporto scolastico dovranno altresì possedere:

- a. essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98;
- b. possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;
- c. essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.
- d. essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. Trasporti 8.04.1977,. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettore della Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni.

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo di viaggiatori, fissato nella carta di circolazione.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, anche con l'impiego di mezzi di emergenza, la continuità e regolarità del servizio.

Nel servizio dovranno essere utilizzati autisti riconosciuti idonei, in possesso di regolare patente di guida e di ogni altra documentazione prevista dalla legge.

Articolo 4. – SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRASCOLASTICO DEGLI ALUNNI

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio di trasporto anche in occasione di gite, visite culturali (musei, pinacoteche ed altro), giochi della gioventù e quant'altro programmato dall'Amministrazione Scolastica e Comunale, anche in collaborazione con altri Enti Locali, quando lo stesso, ovviamente sia compreso in una distanza massima complessiva A/R dalla scuola di 70km, per un numero massimo di 10 spostamenti nell'arco di ciascun anno scolastico.

Articolo 5. - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni metereologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali, ecc..) l'appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune con la massima urgenza.

Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale.

Pertanto, ai fini del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto previsto ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa in materia di sciopero.

Articolo 6. – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008, che il servizio di cui al presente appalto non costituisce rischi da interferenze. Conseguentemente la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad elaborare il Piano Operativo di Sicurezza prima della stipula del contratto, al fine di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Articolo 7. – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per la partecipazione alla gara d'appalto le Ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'appalto e precisamente in **€ 3.000,00** (euro tremila/00) costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa provvisoria dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l'impegno esplicito dell'istituto a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara. Nel caso in cui durante l'espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

7.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Prima della stipula del contratto d'appalto, l'aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva in ragione del 10% del valore dell'appalto (IVA esclusa) a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

L'importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere operativa entro quindici giorni lavorativi a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistema.

Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di affidamento, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione, di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone di appalto e previo avviso scritto da comunicare alla ditta.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 8. – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

Articolo 9. – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima, nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Articolo 10. – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di anni scolastici tre: 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016, la Stazione appaltante d'intesa con l'Amministrazione beneficiaria del Comune di Baragiano si riserva altresì la facoltà di attivare una procedura negoziata con la Ditta aggiudicataria per riaffidare il servizio per ulteriori anni uno, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006, se per legge consentito.

I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario scolastico, con interruzione per le festività natalizie e pasquali, nonché altre eventuali interruzioni disposte dall'Amministrazione Scolastica e/o dall'Amministrazione Comunale di Baragiano e comunicate dal medesimo.

Articolo 11.- IMPORTO BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta, soggetto ad eventuale ribasso per l'intera durata del contratto è fissato in complessivi € 150.000,00 = (I.V.A. esclusa), comprensivo del servizio di assistenza e di ogni altro onere.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta.

Articolo 12.- CANONE ANNUO DI APPALTO

Il canone annuo, al netto del ribasso d'asta, sarà determinato dividendo tale importo per le tre annualità e sarà corrisposto dall'Amministrazione Comunale di Baragiano in rate mensili frazionate e uguali e posticipate.

Il pagamento del corrispettivo, ovviamente, avverrà su presentazione di apposita fattura, previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Amministrazione Comunale per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi per la durata dell'affidamento.

Eventuali ritardi nei pagamenti, per cause imputabili all'Ente, non daranno diritto alla Ditta di sospendere il servizio o creare disservizi.

Nel caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte dell'impresa capogruppo.

Articolo 13.- COMUNICAZIONE SINISTRI

L'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione di tutti gli incidenti che si possono verificare qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno ci sia stato.

Articolo 14.- ASSICURAZIONI

L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo il Comune di Baragiano, e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, del personale comunale – scolastico e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008 e s.m.i., articolo 28 comma 2 lettere A-B-C.

Per tale motivo l'appaltatore si assume ogni responsabilità civile e penale per danni e/o infortuni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, senza riserva o eccezioni.

A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e a presentare debitamente quietanzate al Comune, prima dell'inizio del servizio, adeguate polizze assicurative con le seguenti caratteristiche:

- R.C.Auto:

I mezzi forniti dall'aggiudicatario per l'espletamento del servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile ai sensi della legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche ed integrazioni (codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione e che i massimali garantiti in misura unica per ciascun sinistro, per persona e per danni a cose devono essere almeno pari ad € 15.000.000,00.

Le polizze relative ai veicoli dovranno essere presentate in copia al Comune prima della stipulazione del contratto con quietanza di pagamento. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze; scoperti e franchigie sono a carico del gestore.

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:

Ad ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, il Gestore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:

- a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Baragiano;
- b) La polizza dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
- c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00= con limite non inferiore ad euro 5.000.000,00 per R.C.T e con un sottolimito non inferiore a euro 2.000.000,00 per R.C.O. per persona;
- d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo.
- e) La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell'Appaltatore.
- f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'Appaltatore al Comune prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.
- g) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

Articolo 15. – COMPITI DELL'AUTISTA E DELL'ACCOMPAGNATORE

Il conducente dell'autobus adibito al servizio di trasporto scolastico, in possesso di patente D e di Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KD e successive modificazioni, dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sull'autobus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.

Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto.

La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dall'accompagnatore dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella, effettiva o potenziale, del personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori nel momento del ritorno a casa.

Non possono essere lasciati i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola.

Inoltre l'accompagnatore deve esercitare la vigilanza di cui sopra sino al momento del rientro a casa dei minori, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale (altro adulto a ciò espressamente delegato) dei genitori.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. Detto ciò, indicativamente le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti;
- assistere i bambini/studenti nella fase di salita e discesa dall'autobus
- controllare che i bambini/studenti trasportati non arrechino danno a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
- trattenere sull'autobus i bambini se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento che dovrà vigilare il minore controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età degli utenti che questi non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo potenzialmente pregiudizievoli per la loro incolumità personale.
- Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale adibito dall'Amministrazione Comunale di Baragiano alla sorveglianza ed alla gestione del servizio;
- Non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
- Rispettare i limiti di velocità;
- Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- Non fumare sul mezzo;
- Effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul mezzo di trasporto, degli utenti ammessi al servizio, muniti di regolare tesserino e segnalare al Servizio Scuola la presenza di alunni non muniti di tesserino;
- Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- Essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
- Effettuare il servizio di trasporto bambini della scuola dell'infanzia e/o diversamente abili solo in presenza dell'accompagnatore.

Articolo 16.- EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Articolo 17. – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fornitore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 18.- DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è consentito il sub-appalto del servizio di trasporto scolastico assunto, pena la immediata risoluzione del contratto.

Articolo 19.- CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 51 del "Codice appalti".

Articolo 20. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice o suo delegato, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il competente ufficio comunale per ricevere eventuali comunicazioni.

Articolo 21.- RINVIO ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune di Baragiano. In particolare il presente appalto è soggetto al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.

Articolo 22.- SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Dopo l'aggiudicazione, la ditta sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto, nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico della Ditta appaltatrice del servizio, comprese le eventuali imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Le spese di pubblicazione di bandi ed avvisi e l'IVA sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula del contratto senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione definitiva nei termini assegnati, l'Ente appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria con l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Saranno a carico dell'inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

Articolo 23. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto d'appalto è competente esclusivamente il Foro di Potenza.

Articolo 24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato, si informa che:

- 1) le finalità per cui sono raccolti e trattati i dati sono inerenti allo svolgimento della procedura di gara e al successivo espletamento del servizio;
- 2) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara, l'eventuale rifiuto di rispondere comporta esclusione dalla gara o decadenza dall'aggiudicazione;
- 3) l'appaltatore si impegna rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003, nonché a vigilare sull'operato dei suoi incaricati al trattamento, in merito ai dati di cui verrà a conoscenza nella gestione del servizio;
- 4) le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Articolo 25.- PENALITÀ

Per ritardi, negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficacia del servizio, il Comune, previa formale contestazione scritta via fax, seguita da raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al legale rappresentante dell'Appaltatore, applicherà una penale di ammontare variabile da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 3.000,00, a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l'ulteriore addebito delle spese per

porre rimedio a disservizi eventualmente provocati e il maggior risarcimento del danno, nei seguenti casi:

1. **Euro 1.000,00** nel caso di mancata esecuzione/interruzione totale di tutti i servizi oggetto dell'appalto;
2. **Euro 500,00** nel caso di mancata esecuzione parziale del servizio;
3. **Euro 500,00** nel caso di mancata sostituzione immediata del personale quando ciò sia richiesto, senza possibilità di indugio, per infrazioni o qualità personali che ne rendano assolutamente inopportuna la destinazione al servizio;
4. **Euro 1.000,00** nel caso di qualsiasi infrazione che abbia comportato pregiudizio (o pericolo di) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;
5. per utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati: penale di **Euro 500,00**= per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi;
6. **Euro 500,00** nel caso di assegnazione al servizio di personale senza le caratteristiche professionali richieste/dichiarate, anche nel caso in cui nel corso del servizio siano "tollerati" comportamenti da cui possano derivare danni agli alunni, terzi o cose;
7. **Euro 300,00** nel caso di mancata consegna entro il termine prescritto, delle quietanze relative alle annualità successive delle polizze assicurative richieste per l'appalto o mancato aggiornamento dell'elenco del personale e dei mezzi, corredato della necessaria documentazione;
8. Per mancata reperibilità del referente territoriale durante l'orario d'ufficio in tutti i giorni di funzionamento del servizio **Euro 300,00**= a contestazione;
9. **Euro 300,00** nel caso di mancata comunicazione di infortuni occorsi agli alunni, incidenti o altre rilevanti circostanze rilevate nel corso del servizio;
10. **Euro 300,00** nel caso di rifiuto dei controlli sulla regolarità del servizio disposti dal Comune;
11. **Euro 300,00**= al giorno per aver fatto salire sui mezzi di trasporto personale non autorizzato;
12. **Euro 150,00** nel caso singola inadempienza o carenza organizzativa (ritardi, disguidi, inefficienza, pulizia dei mezzi, violazione delle disposizioni in materia di privacy) che non abbia completamente compromesso la regolarità del servizio;
13. per ritardi nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 10 (dieci) minuti: penale **Euro 150,00**= per ogni ulteriore giornata dopo la contestazione del terzo ritardo.

Alla contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di otto giorni dal ricevimento della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla ditta, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale e della eventuale rifusione dei danni e delle spese. Tali somme verranno trattenute

sul primo pagamento utile o, in caso di insufficienza, mediante il prelevamento della somma stabilita dalla cauzione definitiva regolarmente costituita (in alternativa l'appaltatore potrà altresì chiedere di versare entro 30 giorni l'ammontare richiesto presso la Tesoreria Comunale).

Nel caso gli inadempimenti per cause imputabili all'appaltatore che rivestano particolare gravità o che eccedano il numero di 3 (tre) nell'arco di durata del contratto, l'Amministrazione, oltre ad applicare le penalità sopra previste, si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento e senza alcun preavviso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice comunicazione scritta.

Articolo 26 - tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

A tal fine, l'appaltatore dovrà indicare il conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, co. 8, della legge 136/2010 e dell'art. 1456 del C.C., il contratto dovrà intendersi risolto in tutti i casi in cui l'appaltatore esegua le transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'assenza di detta clausola comporta la nullità di detto sub contratto; a tal fine l'appaltatore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti in parola.

Articolo 27.- GRAVI INADEMPIMENTI CHE COMPORTANO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1671 del Cod. Civ., senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, oltre che nei casi già precedentemente indicati anche nei seguenti casi:

- a) per pubblico interesse;
- b) per cessazione di attività;
- c) per grave negligenza, abituali deficienze ed infrazioni nell'adempimento del servizio debitamente accertate e contestate;
- d) in caso di frode, accertata evasione fiscale, fallimento;
- e) nei casi di subappalto senza autorizzazione o cessione del presente contratto;
- f) per interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- g) per mancata osservanza degli obblighi assicurativi;

- h) per violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi; per contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative ai servizi;
- i) per abituale comportamento scorretto dell'appaltatore o del suo personale nei confronti degli utenti;
- j) per reiterato impedimento dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- k) per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni, previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia o perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatore su strada;
- l) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 Cod. Civ.;
- m) per violazione degli obblighi in materia di personale dipendente, nonché in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- n) per utilizzo di mezzi non in regola con la normativa vigente in materia di circolazione.

Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verificano gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e la ditta sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio con semplice preavviso scritto.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione può affidare l'appalto alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all'appaltatore inadempiente i danni per eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

E' riservata alle parti la possibilità di risoluzione consensuale anticipata del contratto con preavviso di almeno sei mesi sulla scadenza contrattuale, con lettera raccomandata A/R.

Articolo 28.- RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Cod. Civ., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà dovrà essere esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata r/r che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni della data del recesso. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale delle stesse redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo del 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

E' sempre facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere al recesso dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il funzionamento del servizio di trasporto oggetto del presente capitolato (es. chiusura plesso scolastico, sostanziale calo dell'utenza, ecc).

Per la cessazione degli effetti del contratto derivante da tale motivazione, l'Appaltatore non potrà, in qualunque modo, accampare diritti di rivalsa o mancato guadagno nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Baragiano.

Articolo 29.-ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura delle prestazioni che sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto per la rifusione di danni e spese.

Articolo 30 - NORMA DI RINVIO

Sono considerate parti integranti del contratto di appalto del servizio, e pertanto vincolanti, le offerte tecniche presentate dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, le quali, perciò, integrano i contenuti del presente capitolato speciale e dei relativi allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti di gara, o nel contratto di affidamento del servizio, si fa riferimento alla normativa in materia di appalti di servizi: si rinvia, in particolare, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010 relative agli appalti pubblici di servizi e forniture.

La partecipazione alla gara costituirà comunque incondizionata accettazione indistintamente di tutte le clausole contenute nelle condizioni di gara ed impegna le imprese offerenti fin dal momento della partecipazione alla gara.

Per l'interpretazione del contratto si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del CC.

Si fa, altresì, rinvio alla normativa, sia generale che speciale, regolante la materia e a quanto disposto dal codice Civile all'art. 1681 e segg. In materia di trasporto di persone, nonché alle altre norme in materia, sempre in quanto applicabili.